

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 310/CGF– RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2014

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRESSAN WALTER SEGUIDO VARESE/BRESCIA DEL 17.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 20.5.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 20.5.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bressan Walter.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Varese/Brescia disputato il 17.5.2014, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro espressioni ingiuriose.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Varese 1910 ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.5.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.5.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 di Varese, dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORTI DANIELE SEGUIDO VARESE/BRESCIA DEL 17.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 20.5.2014)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Varese/Brescia, disputato in data 17 maggio 2014 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Daniele Corti la squalifica per 2 giornate effettive di gara "per aver, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Varese 1910, la quale sostiene (i) che il clima particolarmente teso, determinato dalla sconfitta del Varese,

avrebbe dovuto essere valutato dal Giudice Sportivo quale attenuante nell'emanazione della sanzione irrogata al giocatore Corti, (ii) che vi sarebbe discordanza tra il rapporto dell'Arbitro e le relazioni dell'assistente, Sig. Manzini, in merito alle espressioni effettivamente pronunciate dal calciatore in questione, dal momento che le stesse sarebbero state proferite in un unico momento, (iii) che le espressioni rivolte dal predetto giocatore agli Ufficiali di gara, pur essendo "accese", sarebbero di uso comune e risulterebbero legittime anche in considerazione dell'applicazione del diritto di critica.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29 maggio 2014, è presente, il difensore della reclamante, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come il referto dell'Arbitro, così come anche le relazioni degli altri ufficiali di gara, costituiscono prova certa della condotta ivi descritta, con la conseguenza che, in virtù delle risultanze probatorie acquisite, l'accaduto non possa essere messo in discussione. Quanto all'entità della pena irrogata, certa la natura gravemente irriguardosa delle espressioni pronunciate dal calciatore in questione, la Corte rileva che il comportamento del Sig. Corti è stato dinamico e reiterato e che, comunque, la sanzione comminata al Sig. Corti costituisce il minimo edittale previsto dall'art. 19, comma 4, lett. a), in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 settembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete